

Codice Deontologico di Spi.Co Società Cooperativa

Premessa

La Cooperativa Spi.Co, riconosce nel presente codice deontologico i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale e si impegna, attraverso le funzioni espletate dal Settore Formazione a divulgare e a portare a conoscenza di terzi le proprie fonti valoriali e culturali di appartenenza.

Il Codice Deontologico viene adottato al fine di regolamentare i rapporti tra il singolo professionista e la Cooperativa e deve essere rispettato da tutti gli operatori, soci e non, che operano all'interno dei diversi servizi, viene sottoscritto assieme al contratto di lavoro e regolamento interno come documento integrante e l'osservanza e la sottoscrizione del presente codice sono incluse tra le condizioni contrattuali di lavoro della Cooperativa.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per lavorare ed operare all'interno della Cooperativa.

L'operatore impegnato in Cooperativa è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato e comunque nel rispetto del presente codice.

Codice che norma anche le attività professionali con animali e vincola al rispetto per l'ambiente, del regno vegetale e animale e a mantenere vivo l'interesse e la formazione anche in tale ambito.

DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO

Il presente C.D. è vincolante per tutti gli operatori professionalmente e a diverso titolo impegnati nei Servizi della Cooperativa Spi.Co s.c.

Il C.D. si riconosce nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nella Carta sociale europea del 1965, nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 2011).

PRINCIPI GENERALI

L'operatore si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

La responsabilità deontologica è personale. L'esercizio delle diverse professioni deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Le competenze professionali dell'operatore, da utilizzarsi all'interno del Servizio nel proprio lavoro, sono costituite dall'iter formativo istituzionale pregresso di cui ogni singolo operatore è specifico portatore (formatore, consulente, educatore professionale, o.s.s., infermiere, counselor ecc.) nonché dal successivo e costante aggiornamento professionale a cui l'operatore è chiamato per mantenere un livello adeguato di preparazione professionale, egli si aggiorna costantemente in relazione al proprio contributo professionale ed ai propri ambiti di intervento. Si impegna alla partecipazione attiva del processo formativo interno al proprio Servizio promosso con la formazione permanente prevista da D.G.R., appalti, accreditamenti e di cui la Cooperativa Spi.Co si fa garante: quest'ultima coerentemente con i propri valori, radici storiche e cultura di appartenenza, offre spazi di supervisione, anche individuale e promuove la cultura del counseling come strumento professionale trasversale ad ogni attività lavorativa.

L'operatore, riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito. Tutte le professioni contribuiscono alla qualità della relazione con l'altro, attraverso l'ascolto

attivo e altre prassi condivise. Ciascuna professione tuttavia attraverso il proprio specifico professionale e di ruolo: tutti gli operatori devono avere chiari i confini in relazione a ruoli e funzioni di ognuno.

L'operatore opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le specificità degli altri colleghi e delle altre diverse discipline; collabora con loro in un sistema interdisciplinare, rispettandone le opinioni, i valori e gli approcci teorici di riferimento. Il modello teorico di riferimento comune è fenomenologico e il gruppo di lavoro si avvale di tale metodologia per produrre pensieri, ipotesi e analisi di lavoro.

Il singolo operatore fa parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare, che opera come soggetto collettivo, all'interno del quale ognuno deve inserirsi con responsabilità personale e professionale. E' necessario per tale realizzazione mantenere vivo un processo di confronto e crescita tra e dei sistemi valoriali individuali per riconoscerne le aree comuni e il trasversale valore dell'adulità che ciascuno deve esprimere e rappresentare: condizione essenziale per il lavoro da svolgere insieme all'interno di ogni Servizio.

Il gruppo di lavoro multidisciplinare riconosce i limiti del proprio intervento professionale, le riunioni di equipe rappresentano la sede per rilevare e riconoscere confini e limiti dei propri interventi e del proprio operare, ed è tenuta a produrre pensiero in relazione al senso e al significato del proprio lavoro cooperativo, accompagnando i percorsi delle persone dall'accoglienza alle dimissioni attraverso un processo evolutivo di cui è responsabile.

L'operatore si ispira nei rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà e si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi e sul loro operato, la condivisione di criticità e differenze in equipe costituisce invece possibilità di crescita collettiva.

L'operatore riconosce i limiti della propria competenza e fornisce alle persone di cui si occupa (bambini, ragazzi, adulti, persone anziane) le informazioni in modo pertinente circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato all'interno del servizio di appartenenza.

Al fine di costruire strumenti necessari per la crescita costante del Servizio di appartenenza nel suo insieme, il singolo operatore si impegna:

in una propria crescita umana e professionale, ad aumentare costantemente le proprie conoscenze e lo sviluppo delle proprie competenze comprese quelle di integrazione nel gruppo di lavoro;

a confermare l'approccio relazionale insito nelle sue funzioni, l'inevitabile necessità di operare all'interno di processi di crescita in un'ottica evolutiva, il necessario costante confronto e la verifica con tutte le figure professionali coinvolte nel progetto di servizio;

a programmare gli interventi in collaborazione con il coordinatore di servizio e dopo aver raccolto quanto necessario per poter costruire in equipe l'ipotesi di intervento

a crescere nella consapevolezza di sé, ad assumere la propria responsabilità professionale in relazione alla propria funzione e all'esercizio del potere di cui è inevitabilmente investito, egli infatti non usa la propria posizione professionale e le informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo, per ottenere vantaggi personali (relazioni privilegiate, gratificazioni personali ecc.) o creare alleanze distorte con terzi

a segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nasconderà, negli ambiti preposti (segnalazione al coordinatore), le azioni a sua conoscenza esercitate da persone, operatori e non, che rechino danno e pregiudizio al lavoro in atto

ad esplicitare, anche nella rete istituzionale, il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la metodologia di lavoro all'interno della quale opera.

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'EQUIPE E DEL SERVIZIO

1. Gli operatori che entrano a far parte dell'equipe di servizio hanno l'obbligo di informarsi sulla filosofia e le norme dell'Istituzione dove realizzeranno il proprio lavoro e, una volta accettate, perseguirle con coerenza.

2. Gli operatori partecipano alla definizione degli obiettivi e collaborano allo sviluppo del Servizio e della Cooperativa per la quale prestano la propria opera, per quanto di loro competenza.

3. Gli operatori tutti devono trasmettere all'equipe, tramite gli strumenti propri del servizio e in tempi adeguati, tutte quelle informazioni di cui vengono a conoscenza e di cui sono in possesso, perché queste

possano servire alla formulazione – svolgimento degli interventi nel modo più completo, adeguato ed efficace possibile.

4. Hanno il dovere di rilevare comportamenti di colleghi non conformi al presente Codice deontologico, sulle irregolarità commesse dai colleghi o dalla stessa organizzazione, qualora queste danneggiassero seriamente il lavoro dell'equipe. In tal senso s'impegnano ad affrontare apertamente i conflitti e a favorire soluzioni costruttive nelle sedi opportune.

5. Gli operatori sono tenuti ad informare con regolarità e precisione il coordinatore di Servizio del proprio adempimento professionale.

6. Hanno l'obbligo di rispettare le funzioni, i compiti e il lavoro dei colleghi nella loro relazione con gli utenti di cui sono referenti, mantenendo comportamenti chiari nella comunicazione, coerenti con quanto condiviso e stabilito in equipe.

7. Gli operatori devono rispettare e assumere le decisioni dell'équipe una volta confrontate, condivise e approvate, facendole proprie al momento d'intervenire.

8. Gli operatori pur esercitando la propria attività professionale in ottica interprofessionale restano sempre direttamente responsabili dei propri interventi.

Responsabilità nei confronti delle persone inserite nei Servizi e/o che utilizzano i servizi offerti:

La cooperativa Spi.Co riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri operatori che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato, sono quindi da ritenersi fuori luogo commenti, giudizi, espressioni valutative, di scherno, in relazione alle persone che al Servizio sono affidate e con le quali si lavora.

L'operatore si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando quanto sopra ed esplicitando nella relazione con le persone il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la metodologia di lavoro all'interno della quale opera. E' puntualmente presente alle riunioni di equipe e al lavoro: l'assenza va giustificata al coordinatore, agli appuntamenti formativi e/o a quelli proposti dal coordinatore o da uno dei responsabili del Servizio.

L'operatore è tenuto alla consegna puntuale della documentazione che gli viene richiesta.

L'operatore non deve ingenerare aspettative infondate nelle persone di cui si occupa, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sulla persona.

Gli operatori, nell'ambito delle loro azioni nell'esercizio delle proprie funzioni:

1. Sanno "sentire" e vedere l'altro prioritariamente come persona, ne rispettano la dignità, l'ambiente di vita, i familiari e tutto quanto riguarda la loro storia, evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all'appartenenza etnica, al sesso, all'età, alla religione, allo stato civile, giuridico, alle idee politiche, ad una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali; con esse costruiscono legami "abitandoli", dunque vivendoli in prima persona e mettendosi in gioco empaticamente nelle relazioni.

2. Sanno riconoscere il proprio limite e conoscono i rischi di transfert con la storia dell'altro, lavorano quindi in equipe in un confronto continuo per evitare l'utilizzo di tecniche improprie di costrizione o manipolative. Solamente nell'ambito di una programmazione interdisciplinare, l'operatore può intervenire, con autorevolezza e determinazione, laddove l'azione della persona è auto/etero lesiva, ricorrendo comunque a metodi e tecniche d'intervento che non danneggiano la dignità della persona.

3. evitano commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale, condividono in equipe quanto accade in tal senso e dotano di significato le loro azioni e operano in relazione agli obiettivi progettuali individuali di ognuno.

4. non devono svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali hanno intrattenuto o intrattengono relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.

5. Costituisce grave mancanza instaurare relazioni personali affettive-sentimentali nel corso del rapporto professionale. L'operatore che si sente coinvolto sentimentalmente in una relazione di cura con una persona inserita nel proprio Servizio, direttamente e non, deve riferire con fiducia al coordinatore la situazione di difficoltà emotiva in cui si

trova, prima che la relazione professionale diventi personale, per trovare sostegno e strategie esplicite e concertate prima della precipitazione degli eventi.

6. Gli operatori tengono costantemente presente il diritto della persona all'autodeterminazione, al libero arbitrio, all'autonomia; rispettandone la libertà d'opinione e di decisione. Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla condizione giuridica della persona rispettandone il diritto alla privacy e alla riservatezza.

7. I dati personali delle persone devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali nel rispetto delle regole stabilite dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

SEGRETO PROFESSIONALE E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Gli operatori devono porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale e devono pretenderne l'osservanza anche da parte dei soggetti con i quali collabora come ad esempio i tirocinanti.

Il segreto professionale e il diritto alla riservatezza delle persone vincola gli operatori tutti, coinvolti nei Servizi a vario titolo, l'attenzione alta al come si parla e al dove si parla delle persone.

Inoltre l'obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza o comunque al termine dell'espletamento di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con la persona.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIVOLTE A MINORI IN SITUAZIONI DI CONSENSUALITÀ:

Nelle situazioni di inserimento consensuale nei Servizi, è necessario stilare il consenso informato per gli attori coinvolti nel progetto.

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. L'operatore è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui le comunicazioni vengano effettuate a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE INSERITE NEI PROGETTI

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE:

All'interno dei Servizi il lavoro con le famiglie in conformità con la DGR non è previsto come attività di gestione del servizio ma esso è demandato al Servizio territoriale di appartenenza, in caso contrario esso deve essere riconosciuto e concordato con i Servizi territoriali.

Gli operatori tuttavia, attraverso i Servizi territoriali devono sempre attivarsi per conoscere la situazione familiare dei ragazzi di cui si occupano e il referente deve tenere, se possibile, un contatto diretto con un suo componente per quanto necessario e possibile. L'equipe multidisciplinare deve cooperare e di concerto con i Servizi territoriali deve poter delegare, se necessario e/o interferiscano nel proprio lavoro, ad altre competenze o servizi le problematiche familiari.

Quando la cooperativa, per mandato dei Servizi Territoriali, segue invece la famiglia del minore:

1. gli operatori operano per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia del ragazzo perché collaborino secondo le loro possibilità all'andamento del progetto di cui sono parte.

2. L'equipe multidisciplinare coopera al suo interno, mette in gioco le diverse professionalità, e di concerto con i Servizi territoriali offre alla famiglia un servizio per l'utilizzo dei conflitti come risorsa utile al miglioramento delle dinamiche familiari utilizzabili all'interno del processo di crescita globale del progetto individuale del minore inserito nel Servizio di Cooperativa.

3. Gli operatori hanno l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento educativo e di cura.

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Gli operatori nell'ambito della programmazione del loro Servizio, devono agevolare la partecipazione delle persone di cui si occupano alla vita sociale e perché abbiano accesso alle risorse e alle prestazioni di cui hanno bisogno.

Devono collaborare con i servizi esistenti nella comunità vincolando le istituzioni ad offrire una migliore qualità dei servizi che possono positivamente influire sulla vita delle persone di cui si occupano.

Devono rispettare e promuovere la pluralità di culture.

Qualora rilevino un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adoperano per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinunciano, come soggetto collettivo, all'incarico denunciandone, se considerata azione di tutela per l'utente, alle istituzioni competenti la situazione.

ATTUAZIONE DEL CODICE

- 1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione utile.*
 - 2. In attesa della ratifica tutti gli operatori si impegnano al rispetto del presente codice.*
-